m_it.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0022929.22-10-2026

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

OGGETTO: Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO del 17 ottobre 2026 – Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di n. 45.000 completi antifiamma certificati come DPI di III categoria.

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 17 ottobre u.s., relativa all'oggetto, si trasmette la nota prot. n. 38301 pervenuta in data odierna dalla Direzione Centrale per i Beni, le Risorse Strumentali e lo Sviluppo Tecnologico.

IL CAPO DELL'UFFICIO

FC

m_it.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.E.0022898.22-10-2026

m_it.DCRISLOG.REGISTRO UFFICIALE.U.0038301.22-10-2026

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per i Beni, le Risorse Strumentali e lo Sviluppo Tecnologico
Ufficio Equipaggiamento e Protezione Individuale

All' Ufficio III – Relazioni Sindacali
(Rif. nota prot. STAFFCADIP n. 22614 del 19.10.2026)

e p.c.

All' Ufficio del Capo del CNVVF

Oggetto: Nota della OS CONAPO del 19 ottobre concernente osservazioni sulla procedura di gara aperta per 45.000 completi antifiamma.

In riferimento alla nota della OS CONAPO di cui all'oggetto e trasmessa da codesto ufficio con la nota indicata a margine, si rappresenta quanto segue.

Si apprezza il meticoloso lavoro di disanima degli atti di gara, in particolare del capitolato tecnico, effettuato dalla OS CONAPO, che ha mostrato una approfondita conoscenza tecnica della composizione di uno tra i DPI più complessi e articolati in uso ai Vigili del Fuoco.

Ringraziando la OS CONAPO per le osservazioni formulate nello spirito di leale collaborazione per la tutela del personale unitamente al rispetto delle procedure di gara e dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione nei confronti degli operatori economici, si comunica che le stesse sono state attentamente esaminate e saranno prese in considerazione.

FABIO MASSIMO TOSSUT
MINISTERO
DELL'INTERNO

IL DIRETTORE CENTRALE
(FRANCULLI)
(firma digitale ai sensi di legge)

EMANUELE
FRANCULLI
MINISTERO
DELL'INTERNO
22.10.2026 09:16:52
GMT+02:00

CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

▼▼▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Ottobre 2026

Prot. 179/26

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per l'Inn. Tecnologica, la Digitalizzazione
e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Emanuele FRANCULLI

Al Direttore Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Bruno STRATI

Al Direttore Centrale per la Salute
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Ennio AQUILINO

Al Responsabile Unico del Progetto
Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica,
la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Fabio Massimo TOSSUT

Al Dirigente dell'Ufficio per l'Attività di Vigilanza Ispettiva
in materia di Sicurezza sul Lavoro
Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Giuseppe Vincenzo GIORDANO

Al Dirigente dell'Ufficio per l'Attività di Vigilanza Ispettiva
in materia di Igiene e Salute
Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Paolo DE MARTINO

Al Dirigente dell'Ufficio di Indirizzo e Coordinamento
per la Sicurezza sul Lavoro Direzione Centrale per la Salute
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Massimo DI PAOLO

E, p.c. **Al Sottosegretario di Stato per l'Interno**
On. Emanuele PRISCO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

All'Osservatorio Bilaterale per le Politiche
sulla Sicurezza sul Lavoro e Sanitarie del CNVVF
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Oggetto: **Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di n. 45.000 completi antifiamma certificati come DPI di III categoria per attività di lotta contro l'incendio secondo la norma UNI EN 469:2020.**
Osservazioni CONAPO a tutela della salute e della sicurezza del personale operativo.
Richiesta di verifiche tecniche e di riscontro.

Con decisione di contrarre n. 176 del 21 luglio 2026 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha indetto la procedura aperta telematica indicata in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S 146/2026 del 31 luglio 2026 (avviso n. 533252-2026), con importo a base di gara pari a € 22.500.000,00, opzione di acquisto per ulteriori n. 30.000 completi antifiamma ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e valore globale stimato dell'appalto pari a € 46.200.000,00 al netto dell'IVA (disciplinare di gara, par. 3.3), e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026.

La fornitura riguarda 45.000 completi antifiamma, che in caso di esercizio dell'opzione potranno divenire 75.000, destinati ad accompagnare per molti anni l'attività operativa del personale, in contesti caratterizzati da elevata esposizione al calore, intensa attività fisica, contatto con fumi, prodotti della combustione e contaminanti, nonché da ripetuti cicli di lavaggio e manutenzione.

Le scelte compiute oggi produrranno quindi effetti diretti e duraturi sulla salute e sulla sicurezza dei Vigili del Fuoco.

La scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO precisa che le presenti osservazioni sono formulate nell'interesse del personale rappresentato, nell'ambito delle relazioni sindacali e della tutela della salute e della sicurezza dei vigili del fuoco.

L'unico parametro di riferimento del CONAPO è che il dispositivo destinato a proteggere il Vigile del Fuoco non costituisca esso stesso una fonte di esposizione a sostanze pericolose o di stress fisico.

CRITERI DI GARA RITENUTI RILEVANTI PER LA SALUTE DEL PERSONALE

Dall'esame del capitolato tecnico, dei relativi allegati e delle note di precisazione n. 276, 282 e 298 emerge il seguente quadro:

- i criteri premianti P10 (tessuto esterno, 2 punti), P11 (barriera impermeabile, 4 punti) e P14 (tessuto a maglia, 1,5 punti), per complessivi 7,5 punti sui 70 riservati all'offerta tecnica, sono gli unici che richiamano limiti di concentrazione riferiti a specifiche sostanze e, in particolare, il punto 2 dell'allegato al Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, relativo al PFHxA, ai suoi sali e alle sostanze correlate; tutti sono attribuiti con criterio *"si/no"* (capitolato tecnico, Tabella 33, e Allegato B);

- il criterio P11 si riferisce al *"materiale della membrana impermeabile, indifferentemente se questa sia accoppiata o meno"* e premia il valore *"pari o inferiore a 25 ppb….. o inferiore a 1000 ppb"*, **dichiaratamente *"al fine di premiare il materiale con minor tenore di PFAS"*** (nota n. 282, risposte ai quesiti 16 e 12, punto 3); nella Tabella 33 non è indicata alcuna norma di riferimento e la nota n. 282 si limita a precisare che ***"Il metodo analitico per la individuazione delle concentrazioni di PFAS deve essere il più adatto in funzione dal tipo di materiale della specifica normativa europea di settore"*** **(risposta al quesito 16)**;

- per P10, P11 e P14 *"la conformità a tale requisito va dimostrata con una certificazione o rapporto di prova di un laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025, oppure dalle dichiarazioni sia del produttore del tessuto sia dell'operatore Economico offerente"* (capitolato tecnico, nota alla Tabella 33 e par. 11, lettera a), possibilità ribadita nella nota n. 282 (risposta al quesito 16);

- la resistenza al vapore acqueo dell'assemblato è richiesta come requisito minimo, *"≤ 30 m2Pa/W"* secondo la UNI EN ISO 11092:2014, sia dopo pretrattamento (ID 33) sia dopo pretrattamento da 30 cicli di lavaggio (ID 34), senza alcuna premialità per valori migliori; il solo ID 33 è contrassegnato con il simbolo *, che individua le prove per le quali il par. 11 richiede, a pena di esclusione, i rapporti di

prova *"delle prove attestanti i requisiti minimi richiesti, non premianti, contrassegnati con il simbolo * nella colonna "ID prova" delle tabelle del presente capitolato"*, come confermato dalla nota n. 282, secondo cui *"il rapporto da produrre a pena di esclusione è solo quello relativo al requisito ID33"* (risposta al quesito 29);

- il criterio P18, a seguito dell'avviso di rettifica n. 304, attribuisce 3 punti al marchio Ecolabel UE *"sui seguenti tessuti/componenti del prodotto/completo antifiamma: barriera impermeabile, fodera interna, fodera di rinforzo, tessuto antitrascinamento, tessuto a maglia"*, con esclusione quindi del tessuto esterno e dell'imbottitura termica; la rettifica interviene sulla sola Tabella 34 e non risulta un corrispondente aggiornamento né del par. 11, lettera b), del capitolato tecnico, che per effetto della nota n. 276 (risposta al quesito 4) richiede il certificato Ecolabel UE *"sul prodotto/completo antifiamma finito"*, né dell'Allegato B, che riporta tuttora la dicitura originaria;
- il tessuto di rinforzo antitrascinamento *"è previsto in specifiche zone ad elevata sollecitazione meccanica"*, **tra le quali il capitolato tecnico non individua ginocchia e gomiti**.

PROFILI RITENUTI NON SUFFICIENTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE

Sotto il profilo della composizione chimica dei materiali, il capitolato tecnico riconosce rilievo, attraverso i criteri P10, P11 e P14, al contenuto di PFHxA, sostanza appartenente alla famiglia dei **PFAS**, e l'Amministrazione ha chiarito che il criterio P11 è finalizzato a premiare il materiale con minor tenore di **PFAS**. Il CONAPO condivide pienamente tale finalità, ma ritiene che gli strumenti previsti non siano idonei a perseguirla compiutamente, per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, il rispetto di soglie riferite a una singola sostanza e alle sostanze a essa correlate non fornisce indicazioni sul contenuto complessivo di sostanze fluorurate del materiale. Un criterio *"si/no"* non consente inoltre di distinguere tra soluzioni che, pur rispettando entrambe la soglia, possono presentare un contenuto complessivo di sostanze fluorurate anche molto diverso.

In secondo luogo, il rispetto di una soglia di concentrazione è un dato analitico la cui verifica oggettiva richiede un accertamento di laboratorio. L'ammissione, in alternativa al rapporto di prova, di dichiarazioni del produttore e dell'offerente, unita alla mancata indicazione del metodo analitico e dei limiti di quantificazione, rende la premialità non verificabile in modo uniforme al momento dell'attribuzione del punteggio e determina il rischio che punti destinati alla tutela della salute siano riconosciuti sulla base di mere attestazioni di parte.

In terzo luogo, pur dando atto che i par. 3.1 e 3.2 del capitolato tecnico recano prescrizioni generali sull'innocuità e sui requisiti ambientali dei materiali, il primo stabilendo che *"il fabbricante deve accertarsi dell'idoneità del DPI in riferimento alla problematica dell'innocuità e della sua sicurezza"* e fissando nella Tabella 1 requisiti minimi riferiti al pH, al rilascio di nichel, alle ammine cancerogene rilasciate da coloranti azoici e ai metalli pesanti, il secondo rinviando ai criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 febbraio 2023, **non risultano previsti, in sede di offerta, specifici obblighi documentali e analitici relativi alla natura e alla pericolosità delle sostanze eventualmente impiegate in sostituzione dei PFAS**, quali trattamenti idrorepellenti alternativi o ritardanti di fiamma, mentre i criteri premiali P18 e P19, che potrebbero offrire ulteriori garanzie, hanno carattere facoltativo e il concorrente può anche non richiederli. **Una riduzione dei PFAS ottenuta mediante utilizzo di sostanze di analoga o maggiore pericolosità non rappresenterebbe un reale miglioramento per la salute del personale**.

TRASPIRABILITÀ DELL'ASSEMBLATO E PREVENZIONE DELLO STRESS TERMICO

Il capitolato tecnico misura la resistenza al vapore acqueo sull'assemblato, cioè, ai sensi del par. 3.3.2, sul *"materiale completo composto dai diversi strati (tessuto esterno, barriera impermeabile, imbottitura termica e fodera interna), uniti nella configurazione finale prevista per l'utilizzo"*. Si tratta quindi del parametro che descrive la capacità del completo, nel suo insieme, di consentire lo smaltimento del vapore prodotto dal corpo durante lo sforzo.

Il valore massimo di 30 m²Pa/W definisce una mera soglia di accettabilità e non valorizza le soluzioni che consentono un migliore smaltimento del vapore corporeo, fattore che incide direttamente sull'accumulo di calore e sull'affaticamento durante gli interventi prolungati.

Inoltre, alla precisazione sopra richiamata, secondo cui devono essere rispettati entrambi i requisiti ID 33 e ID 34 ma il solo rapporto da produrre a pena di esclusione è quello relativo all'ID 33 (nota n. 282, risposta al quesito 29), si è successivamente aggiunta l'affermazione secondo cui, per le prove con pretrattamento a 30 cicli, *"Va da sé che diventa obbligatorio, ai fini della non esclusione, la presentazione del relativo rapporto di prova con tale pretrattamento a 30 cicli di pulitura"* (nota n. 298, risposta al quesito 66). La successiva precisazione non richiama espressamente il requisito ID 34 e rende pertanto opportuno un chiarimento definitivo sull'eventuale obbligo di documentarne il rispetto mediante rapporto di prova già in sede di offerta.

La traspirabilità dell'assemblato non costituisce pertanto un mero profilo di comfort, ma un elemento di prevenzione dello stress termico del personale, che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, impone di considerare nella scelta dei DPI: l'art. 76, comma 2, lettera c), prescrive infatti che essi debbano *"tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore"*.

Su tali profili il CONAPO formula, nelle sezioni che seguono, le richieste relative alla documentazione del requisito ID 34, alla verifica della resistenza al vapore acqueo in sede di collaudo e all'introduzione di una premialità per i valori inferiori a 30 m²Pa/W.

RINFORZI E PROTEZIONE DAGLI URTI IN CORRISPONDENZA DI GINOCCHIA E GOMITI

Il capitolato tecnico prevede l'impiego di materiali di rinforzo in zone determinate del completo: una fodera di rinforzo *"a resistenza maggiorata"* è utilizzata *"in zone specifiche, quali tasche interne, fodera delle tasche a filetto e rinforzo interno sulle scapole"*, mentre il tessuto antitrascinamento e antiabrasione è applicato, tra l'altro, sull'estremità inferiore delle maniche e delle gambe (cap. 2 e par. 2.2 e 2.3).

Sotto il profilo ergonomico e della durabilità,**la mancata previsione espressa di rinforzi specifici in corrispondenza di ginocchia e gomiti, zone soggette a usura, abrasioni e urti nelle normali attività operative**, come più volte segnalatoci dal personale, può esporre tali parti del dispositivo a un decadimento precoce delle prestazioni protettive.

A tale lacuna non suppliscono i requisiti di resistenza all'abrasione previsti per il tessuto esterno (ID 43, *"≥ 20.000 cicli"*, e criterio premiante P9): si tratta di prestazioni riferite al materiale, misurate in condizioni di prova standardizzate, che non individuano le zone del capo più esposte a usura, compressione e urti, quali ginocchia e gomiti nelle attività svolte in ginocchio, strisciando o in appoggio.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede del resto che i DPI siano ***"adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro"*** (art. 76, comma 2, lettera b)), condizioni che per il personale operativo comprendono abitualmente tali posizioni e sollecitazioni.

Oltre all'usura, ginocchia e gomiti sono esposti a urti e a carichi di compressione concentrati, **in particolare nelle attività svolte in ginocchio** o in appoggio su superfici irregolari, calde o ingombre di detriti. Il capitolato tecnico non prevede in tali zone alcuna imbottitura destinata all'assorbimento degli urti. L'unica imbottitura prescritta è l'imbottitura termica, strato funzionale dell'assemblato in fibre aramidiche o polibenzimidazolo, con spessore non superiore a 3,2 mm e massa areica non superiore a 150 g/m² (par. 3.3.1.3, Tabella 4, ID 11, 12 e 13), per la quale il capitolato non stabilisce alcun requisito relativo all'assorbimento degli urti. Un'imbottitura tecnica ad alta capacità di assorbimento degli urti, applicata localmente in corrispondenza di ginocchia e gomiti come componente distinto dagli strati dell'assemblato, **consentirebbe di attenuare gli effetti di urti e compressioni localizzate sul personale.**

Su tali profili il CONAPO chiede, nella sezione dedicata alle integrazioni del capitolato tecnico, **la previsione di rinforzi specifici in corrispondenza di ginocchia e gomiti e l'introduzione di un criterio premiante per l'adozione, nelle medesime zone, di un'imbottitura tecnica ad alta capacità di assorbimento degli urti**. Per entrambe le soluzioni dovrebbero essere definiti requisiti prestazionali verificabili, compatibili con la libertà di movimento e la vestibilità del dispositivo, previa valutazione dell'effetto sul peso e sulla traspirabilità dell'assemblato e della compatibilità con i requisiti di protezione dal calore e dalla fiamma del completo.

ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI SUI PFAS E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN ITALIA

Negli Stati Uniti d'America alcuni Stati hanno già disposto, con legge, il divieto di produzione, vendita e distribuzione di dispositivi di protezione per vigili del fuoco contenenti **PFAS** intenzionalmente aggiunti:

- il Massachusetts, con *"An Act relative to the reduction of certain toxic chemicals in firefighter personal protective equipment"* (Chapter 182 of the Acts of 2024), approvato il 15 agosto 2024, vieta a decorrere dal 1° gennaio 2027 la produzione, la vendita e la distribuzione di *"firefighting personal protective equipment containing intentionally-added PFAS"* e impone, già dal 1° gennaio 2025, al venditore di comunicare per iscritto all'acquirente la presenza di PFAS e le specifiche sostanze contenute;
- l'Illinois, con il Public Act 104-0221, impone dal 1° gennaio 2026 la comunicazione scritta all'acquirente della presenza di PFAS, vieta a decorrere dal 1° gennaio 2027 la produzione, la vendita e la distribuzione di *"any firefighting personal protective clothing containing intentionally added PFAS chemicals"* ed estende il divieto, dal 1° gennaio 2030, agli altri dispositivi di protezione individuale dei vigili del fuoco;
- il Connecticut, con il Public Act n. 24-59, approvato il 5 giugno 2024, impone dal 1° gennaio 2026 la comunicazione scritta all'acquirente e prevede che dal 1° gennaio 2028 *"no person shall manufacture, sell, offer for sale or distribute for sale"* nello Stato le divise d'intervento (*"turnout gear"*) contenenti *"intentionally added PFAS"*.

Parallelamente, la norma tecnica statunitense NFPA 1970, edizione 2025, relativa ai dispositivi di protezione dei vigili del fuoco, prevede specifiche verifiche sulle sostanze soggette a restrizione impiegate nei tessuti dei capi e contempla la possibilità di attestare in etichetta, sulla base di specifici accertamenti analitici, una concentrazione di fluoro totale non superiore a 100 ppm, parametro che costituisce un indicatore analitico distinto dalla determinazione quantitativa delle singole sostanze **PFAS**.

Il CONAPO richiama tali disposizioni quale indice dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e normative, senza alcuna preferenza per specifiche tecnologie o prodotti, ed è consapevole che esse non sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano. Ritiene tuttavia che l'assenza di un divieto generalizzato di impiego dei **PFAS** nei DPI in questione non possa costituire ragione sufficiente per non adottare, già nella presente fornitura, le misure tecnicamente disponibili per ridurre l'esposizione del personale.

In materia di salute dei lavoratori il limite normativo segna la soglia minima di tutela, non il livello di protezione che l'Amministrazione è tenuta a perseguire.

Tale principio è espresso dall'ordinamento italiano in termini inequivoci. L'art. 32 della Costituzione stabilisce che *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*. L'art. 2087 del codice civile impone di adottare *"le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ai sensi dell'art. 3, comma 2, si applica anche al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile *"tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato"*, individua tra le misure generali di tutela ***"l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico"*** e ***"la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso"*** (art. 15, comma 1, lettere c) e f)), prescrive che **i DPI debbano *"essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore"*** (art. 76, comma 2, lettera a)) e impone al datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, di individuarne le caratteristiche necessarie *"tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI"* e di valutare *"le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato"*, nonché di **aggiornare la scelta *"ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione"*** (art. 77, comma 1, lettere b), c) e d)).

Il parametro di riferimento non è quindi soltanto ciò che la normativa vigente vieta, ma ciò che l'esperienza e il progresso tecnico rendono oggi possibile. La stessa Amministrazione ha del resto qualificato il regime attualmente applicabile ai DPI di III categoria come *"una temporanea deroga ai limiti indicati per tali sostanze"* (nota n. 282, risposta al quesito 13). Indipendentemente dalla durata dell'esenzione prevista per tali dispositivi dal punto 3, lettera a), della voce 79 dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006, introdotta dal Regolamento (UE) 2024/2462, una fornitura di 45.000 completi, destinata a restare in uso per molti anni, non può essere definita assumendo come unico riferimento l'esenzione dai limiti di concentrazione, anziché le misure tecnicamente disponibili per ridurre l'esposizione del personale.

ALTERNATIVE AI PFAS MA CON VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE SOSTITUTIVE

La riduzione o l'eliminazione dei **PFAS** nei completi antifiamma è un obiettivo che il CONAPO condivide, ma non costituisce di per sé garanzia di maggiore tutela. Le funzioni di repellenza all'acqua e agli altri liquidi devono essere comunque assicurate, e in assenza di composti fluorurati lo sono mediante trattamenti di diversa natura chimica; i ritardanti di fiamma eventualmente impiegati nei tessuti e negli strati interni concorrono a loro volta alla composizione complessiva di un dispositivo indossato per l'intero turno di servizio, esposto a calore, sudore e ripetuti cicli di lavaggio.

Il principio che deve guidare la sostituzione è quello stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sopra richiamato: ciò che è pericoloso va sostituito con *"ciò che non lo è, o è meno pericoloso"*. Una sostituzione che comporti l'impiego di sostanze di analoga pericolosità, o di sostanze le cui caratteristiche di pericolo non siano state accertate, non soddisfa tale principio, così come non lo soddisfa un dispositivo che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, comporti *"di per sé un rischio maggiore"*.

Il capitolato tecnico stabilisce che *"I materiali di cui è composto il completo antifiamma, nelle condizioni prevedibili di normale utilizzo, non devono rilasciare o deteriorarsi fino al punto di rilasciare sostanze generalmente note come tossiche, cancerogene, mutagene, allergeniche, tossiche per la riproduzione o altrimenti nocive"* (par. 3.1). **La verifica di tale prescrizione è però affidata al fabbricante**, e i requisiti minimi verificabili della Tabella 1, sopra richiamati, non contengono alcun riferimento specifico ai trattamenti idrorepellenti e ai ritardanti di fiamma. Per quanto risulta dagli atti di gara, **nessuna disposizione richiede inoltre ai concorrenti di indicare quali sostanze sostitutive dei PFAS saranno effettivamente impiegate, sicché l'Amministrazione è destinata ad acquistare 45.000 completi senza conoscerne questo aspetto della composizione chimica**.

L'acquisizione di una parte di tali informazioni non richiede alcuna modifica degli atti di gara. L'art. 33, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) stabilisce infatti che *"Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso* ***fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza****"* (GUUE L 396 del 30 dicembre 2006).

Il CONAPO non indica né esclude specifiche soluzioni tecnologiche. Chiede che, **qualunque sia la soluzione offerta, l'Amministrazione conosca le sostanze impiegate in sostituzione dei PFAS**, ne accerti le caratteristiche di pericolo e ne tenga conto nella scelta dei DPI, come richiesto dall'art. 77, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di considerare *"le eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI"*.

RICHIESTE CONAPO PER LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA

Le richieste che seguono non presuppongono la modifica della griglia dei punteggi e si fondano in prevalenza su facoltà già previste dagli atti di gara. Il capitolato tecnico stabilisce infatti che *"La commissione giudicatrice si riserva di svolgere tutte le prove merceologiche ritenute opportune presso i laboratori accreditati, [...] al fine di verificare la veridicità dei valori riportati nella documentazione presentata"* (cap. 9) e che *"L'Amministrazione, durante lo svolgimento dei controlli e sorveglianza dei lavori ha la facoltà di effettuare prove di laboratorio inerenti alle caratteristiche dei materiali previo prelievo di campioni"* (cap. 12). L'Amministrazione ha inoltre precisato che *"Il metodo di comprova del requisito non*

pone vincoli all'Amministrazione per effettuare sia nell'ambito delle valutazioni della commissione giudicatrice, sia durante la fase di sorveglianza lavori ed, infine, nella fase di collaudo, tutti gli accertamenti tecnici ritenuti necessari" (nota n. 276, risposta al quesito 4).

Il CONAPO chiede quindi che l'Amministrazione:

- valuti di disporre, nell'esercizio della facoltà prevista dal cap. 9 del capitolato tecnico e richiamata dalla nota n. 276 (risposta al quesito 4), prima della definitiva valutazione dei punteggi P10, P11 e P14, accertamenti analitici presso laboratori accreditati ACCREDIA o equivalente ente UE, *"per il metodo e la matrice pertinenti all'oggetto della fornitura"* (formula mutuata dalla nota n. 282, risposta al quesito 37), sui materiali dell'offerta prima classificata e delle offerte per le quali l'attribuzione di tali premialità risulti determinante ai fini della graduatoria, tenuto conto che, ai sensi del par. 9.1.1 del capitolato tecnico, *"Per i valori da introdurre nel calcolo si farà riferimento ai dati dei rapporti di prova richiesti o quelli risultanti dalle analisi fatte eseguire dall'Amministrazione"*;
- applichi a tali accertamenti criteri analitici omogenei per tutti i concorrenti quanto a sostanze ricercate, idoneità del metodo rispetto al materiale, limiti di quantificazione e criteri di interpretazione dei risultati, dandone atto nei verbali della commissione giudicatrice, così da assicurare la comparabilità dei risultati e la parità di trattamento;
- chiarisca, con apposita nota di precisazione, quali certificazioni debbano essere presentate ai fini del criterio P18 e se il marchio Ecolabel UE sia richiesto per ciascuno dei cinque componenti indicati nell'avviso di rettifica n. 304, assicurando il coordinamento tra capitolato tecnico, note di precisazione e Allegato B;
- chiarisca il trattamento, ai fini del criterio P11, del valore di concentrazione esattamente pari a 25 ppb, posto che l'Allegato B individua come soglia di riferimento la *"concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali"*, mentre la nota n. 282 (risposta al quesito 12, punto 3) premia il valore *"pari o inferiore a 25 ppb"*;
- verifichi, nelle fasi di sorveglianza dei lavori e di collaudo di cui al cap. 12 del capitolato tecnico, la corrispondenza tra la composizione della membrana dichiarata nell'Allegato A (ID 9) e quella dei materiali effettivamente impiegati, estendendo gli accertamenti alla natura dei trattamenti superficiali del tessuto esterno e del tessuto a maglia e all'eventuale presenza di **PFAS**;
- chiarisca se il rapporto di prova relativo al requisito ID 34 debba essere prodotto in sede di offerta e, in ogni caso, verifichi, prima dell'aggiudicazione, il rispetto da parte dell'offerta prima classificata del requisito ID 34 relativo alla resistenza al vapore acqueo dopo pretrattamento da 30 cicli di lavaggio;
- verifichi, nelle fasi di sorveglianza dei lavori e di collaudo, attraverso la documentazione tecnica relativa ai prodotti chimici utilizzati e, ove tecnicamente possibile, mediante prove di laboratorio previo prelievo di campioni, la natura dei trattamenti idrorepellenti e degli eventuali ritardanti di fiamma impiegati in sostituzione dei **PFAS** in tutti gli strati del completo, compreso il tessuto esterno, accertando le caratteristiche di pericolo delle sostanze e delle miscele utilizzate con riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (CLP), e al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH), anche ai fini della valutazione dei rischi e dell'aggiornamento della scelta dei DPI di cui all'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- acquisisca dall'aggiudicatario, prima dell'approvazione del prototipo di preproduzione, le informazioni dovute ai sensi dell'art. 33, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché l'indicazione dei trattamenti idrorepellenti e dei ritardanti di fiamma impiegati in ciascuno strato del completo, corredata, ove disponibili, delle schede di dati di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
- sottoponga il prototipo di preproduzione che, ai sensi del par. 11.1 del capitolato tecnico, *"sarà approvato dall'Amministrazione, al fine di valutare la congruità di tutti gli aspetti estetici e funzionali con i requisiti del presente capitolato"*, a prove d'uso da parte di personale operativo

prima della sua approvazione e, per la valutazione dell'attagliamento che il cap. 4 del capitolato tecnico prevede *"nella fase antecedente alla produzione anche eventualmente mediante l'ausilio di una campionatura di prova"*, si avvalga di tale campionatura facendola indossare a personale operativo rappresentativo delle diverse corporature e taglie, al fine di rilevare eventuali criticità d'uso, fermi restando i requisiti del capitolato, con particolare riguardo alla traspirabilità, alla vestibilità, alla libertà di movimento e alla compatibilità con gli altri DPI utilizzati durante gli interventi, informandone le Organizzazioni Sindacali;

- disponga che, in occasione dei collaudi di ciascuna delle tre parti della fornitura previste dal par. 3.1 del disciplinare di gara, i prelievi di campioni già previsti dal cap. 12, punto IV, del capitolato tecnico siano accompagnati da specifiche prove di laboratorio, anche a campione, sulla composizione chimica dei materiali, sull'eventuale presenza di **PFAS** e sul mantenimento della resistenza al vapore acqueo dopo pretrattamento da 30 cicli di lavaggio, informando parimenti degli esiti le Organizzazioni Sindacali.

RICHIESTA CONAPO DI INTEGRAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026, il CONAPO chiede inoltre che l'Amministrazione valuti fin d'ora una rettifica del capitolato tecnico, con la conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte che l'art. 92, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede *"in misura adeguata e proporzionale"* nell'ipotesi in cui *"sono apportate modifiche significative ai documenti di gara"*, al fine di:

- introdurre una premialità graduata per i valori di resistenza al vapore acqueo dell'assemblato inferiori a 30 m^2Pa/W, misurati dopo pretrattamento da 30 cicli di lavaggio e documentati in sede di offerta mediante rapporto di prova di laboratorio accreditato;
- introdurre un requisito, documentato in sede di offerta, relativo alle caratteristiche di pericolo dei trattamenti idrorepellenti e degli eventuali ritardanti di fiamma impiegati in tutti gli strati del completo, compreso il tessuto esterno, con riferimento ai regolamenti CLP e REACH sopra richiamati;
- prevedere rinforzi specifici in corrispondenza di ginocchia e gomiti, definiti sulla base di requisiti prestazionali verificabili e compatibili con la libertà di movimento e la vestibilità del dispositivo.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di procedere alle predette integrazioni, si chiede che ne siano esplicitate per iscritto le motivazioni tecniche.

In considerazione della rilevanza della fornitura il CONAPO chiede riscontro scritto sulle determinazioni che l'Amministrazione riterrà di adottare in merito a ciascuna delle richieste formulate.

Il CONAPO si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela della salute e della sicurezza del personale rappresentato.

La salute e la sicurezza dei Vigili del Fuoco non possono essere considerate elementi accessori della procedura di gara, ma devono rappresentare il criterio prioritario cui orientare ogni scelta riguardante i dispositivi destinati alla loro protezione.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini